



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012
Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig. Cristian Mandelli- Lega Nord

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (1) – IVA pagata sulla TIA

Egregio Consigliere,

come lei stesso ha confermato nel testo della sua interrogazione, è consapevole del fatto che l'IVA pagata sulla TIA dal 2006 al 2009 è stata versata all'erario e non è più nella disponibilità della Cernusco Verde.

Il fatto che la Corte di Cassazione con sentenza n.3756/2012 abbia considerato la TIA non soggetta a IVA e quindi indebitamente richiesta ai contribuenti nel periodo sopra indicato, è da addebitare allo Stato non al Comune che si è attenuto alla legislazione vigente. Nel caso in cui ci fosse un provvedimento del Governo centrale che trasferisca alla società partecipata del Comune di Cernusco sul Naviglio le quote indebitamente versate, sarà premura della Cernusco Verde rimborsare tempestivamente i cittadini. E' evidente che in caso contrario il Comune, non disponendo delle risorse necessarie, si vedrà costretto a reperirle altrove, penalizzando altri servizi, per far fronte al maggior esborso.

Quello che Lei suggerisce per risolvere il problema modifica la forma, ma non la sostanza; riconoscere degli sconti ai cittadini sui successivi pagamenti della TIA equivale a una minor entrata per la Cernusco Verde, il medesimo ammanco che si avrebbe nel caso si corrispondessero direttamente le somme non dovute ai cittadini.

In conclusione il risarcimento è legittimo e doveroso chiederlo, ma allo Stato non al Comune.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012

Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig. Gianluigi Frigerio -PDL

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (2) –
Situazione Villa Alari e alloggi comunali

Egregio Consigliere,

Villa Alari è stata aperta l'ultima volta per le giornate di primavera del Fai e certamente non è in condizioni di fatiscenza o di degrado. In questa occasione è risultata il secondo bene più visitato in Lombardia ed è stata quindi molto apprezzata. Se desidera fare un sopralluogo di Villa Alari e verificare personalmente le condizioni della Villa può chiedere di vederla quando desidera.

Nel PII di Villa Alari, approvato in Consiglio Comunale nel 2006, il costo del recupero e ristrutturazione della Villa era stato stimato in circa 500 mila euro, ma nella realtà si tratta di alcuni milioni di euro.

E' impressionante dal punto di vista logico prima ancora che operativo che chi ha progettato il PII Villa Alari abbia ceduto la porzione di Villa, dove era conservata la caldaia, al privato il quale prontamente e giustamente ha provveduto allo smantellamento per adeguarla ai suoi scopi; ne deriva che oggi la Villa è priva di riscaldamento e quindi non è fruibile nei mesi invernali. Il sottoscritto, all'opposizione quando fu approvato il PII Villa Alari, sosteneva che non era un'operazione da fare, che l'Amministrazione si sarebbe scontrata con un problema di difficile soluzione e che sicuramente non era il Comune l'Ente che poteva farsene carico nella maniera più corretta e di conseguenza votò contro l'approvazione del PII Villa Alari.

Inoltre, vorrei sottolineare che se fosse rimasto in essere l'accordo di programma stipulato negli anni '90 con i fratelli Fatebenefratelli la Villa sarebbe rimasta ai fratelli in termini di gestione e mantenimento e il Comune avrebbe avuto l'utilizzo delle sale centrali, circa 900mq sui 3600 mq complessivi, per attività di interesse per la Città. Se si fosse continuato in questa direzione l'accordo avrebbe garantito alla Città il mantenimento della Villa, al Comune l'utilizzo di uno spazio di prestigio e non avremmo avuto problemi sulla gestione di questo bene.

Ciò premesso, attualmente stiamo cercando di farci carico della Villa nel migliore dei modi possibili; purtroppo tutti gli interlocutori che si sono dimostrati interessati hanno ritenuto troppo oneroso il costo di recupero e mantenimento della Villa, tenuto conto anche che le condizioni di mercato attualmente non agevolano un ingente finanziamento. Anche il Fai è stato contattato e non ritiene che se ne possa dare una facile soluzione in termini di



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

destinazione d'uso e mantenimento. La stessa BCC ha rinunciato a questo tipo di operazione.

Non nascondo che sono preoccupato per il mantenimento e il futuro stesso della Villa, ma non posso fare miracoli a riguardo, nonostante i canali che abbiamo attivato nessuno ad oggi è riuscito a presentare una proposta finanziariamente sostenibile. Nemmeno se ce li avessimo potremmo investire i nostri soldi perché il patto di stabilità non ce lo permetterebbe. Villa Alari rimane purtroppo una questione irrisolta. In questi anni il Comune ha speso più di 200 mila euro per mantenere la struttura in una situazione di decoro, senza però un uso particolarmente significativo.

Per quanto riguarda gli alloggi comunali di seguito la risposta ai quesiti:

QUESITO 1:

Il Comune di Cernusco risulta proprietario di:

- n. 230 alloggi, n. 224 alloggi assegnati e n. 6 sfitti, di cui 3 inagibili.

ubicazione stabili di proprietà (via/piazza)	n. alloggi ERP	assegnato	Libero /sfitto	inagibili
Barnabiti	17	17		
xxv Aprile	10	10		
Fatebenefratelli	24	24		
Lungo il Naviglio	16	16		
Vecchia Filanda "B"	23	23		
Vecchia Filanda "C"	21	21		
Monza "1"	13	13		
Monza "2"	27	27		
Trento	14	14		
Trieste, 15	3	3		
Giuliani, 4 (n. 1 inagibile)	2	1	1	1
Pietro da Cernusco, ristrutturati	9/15	16		
Risorgimento, 5	1	1		
Vecchia Filanda "A"	6	6		
Matteotti/Giuliani	10	10		
Trieste, 24	1	1		
Don Milani	5	5		
Pontida	1	1		
Buonarroti, 22	1	1		
Pasubio, 6	1	1		
Briantea, 60	1	1		
S. Francesco, 7/9	3	3		
Uboldo, 8	1	1		
Balconi - Corte della Sanavra - Porta (Cimitero)	4	2	2	2
Pavese	1	1		
Assunta	1	1		
Po, 8	1	1		
San Francesco	4	1	3	
Bourdillon	1	1		





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

TOTALE GENERALE	230	224	6	
------------------------	------------	------------	----------	--

QUESITO 2:

Ogni assegnazione viene effettuata con determinazione del Dirigente del settore Servizi Sociali, secondo specifiche graduatorie, quindi con un atto pubblico che viene regolarmente pubblicato.

A tutela della privacy, non è mai stato divulgato un elenco completo degli assegnatari, ma sul Sito del Comune si trova l'elenco delle determinazioni emesse.

QUESITO 3:

Il settore Economato e Gestione del Patrimonio richiede il versamento del canone d'affitto degli alloggi ERP e delle relative spese di gestione a carico del conduttore.

L'ufficio Ragioneria provvede alla registrazione contabile dei pagamenti ed alla segnalazione all'ufficio Patrimonio degli insoluti.

Il settore Economato e Gestione del Patrimonio sollecita semestralmente gli inquilini morosi ed, in caso di inadempienza, inizia la procedura coattiva per la riscossione con l'iscrizione a ruolo presso Equitalia spa e segnalando al settore Servizi Sociali le morosità per le valutazioni di competenza in merito alla decadenza.

QUESITO 4:

Lo "storico" esiste presso il settore Servizi Sociali per le assegnazioni e presso il settore Economato/Patrimonio per la gestione del contratto, pertanto è possibile inoltrare presso gli uffici competenti, qualsiasi tipo di richiesta che può trovare riscontro compatibilmente con l'esigenza di tutela della privacy.

QUESITO 5:

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 1/2004, questo Comune ogni due anni effettua l'aggiornamento dell'anagrafe utenza, quindi l'aggiornamento anagrafico e la determinazione della situazione economica/patrimoniale del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio ERP.

A tal fine il Settore di competenza, attraverso il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, verifica tutte le autodichiarazioni presentate dagli inquilini.

In sede di aggiornamento dell'anagrafe utenza, pertanto si verifica, per ogni nucleo familiare assegnatario, la permanenza dei requisiti di accesso all'ERP, secondo le disposizioni normative vigenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra si segnalano al Settore Servizi Sociali le anomalie riscontrate per i nuclei familiari assegnatari, in particolare, le segnalazioni riguardano gli inquilini che a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza delle situazioni di seguito elencate (ex. comma 1, lettere e), f), g), R. 1/2004):

- 1. che il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare sia superiore al massimo dell'area di permanenza, ossia ISEE-ERP euro 35.000,00= o il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, $\rightarrow -16.000 \text{ Euro} + (6.000 \text{ Euro} * \text{PSE}) -$*
- 2. che ci siano dei componenti del nucleo familiare che abbiano conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, avente un valore definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1;*



3. che ci siano dei componenti del nucleo familiare che abbiano la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (secondo lo schema seguente) ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1 - 2
72 mq	3 - 4
90 mq	5 - 6
114 mq	7 o più persone

Si precisa che fino all'anno 2008 era possibile avviare la procedura di decadenza anche per i nuclei familiari che avevano la titolarità di immobili di cui al punto 2 e 3 su tutto il territorio nazionale. In seguito a varie modifiche normative intervenute in materia di edilizia residenziale pubblica (leggi Regionali n. 5/2008, n. 36/2008, Reg. reg. 20-6-2011 n. 3), è possibile avviare la procedura di decadenza solo per la titolarità di immobili situati nel raggio di 70 chilometri, come sopra specificato.

Le verifiche descritte sono effettuate per tutti i componenti del nucleo familiare. Inoltre si precisa che tutti i dati relativi all'aggiornamento dell'anagrafe utenza devono essere trasmessi alla Regione Lombardia, mediante il sistema SIRAPER.

Attualmente è in corso l'aggiornamento dell'anagrafe utenza 2012.

Le verifiche effettuate da Settore Economato e Gestione del Patrimonio riguardano altresì le morosità per il pagamento dei canoni di locazione ERP e delle spese di gestione a carico dell'inquilino.

In particolare, negli ultimi anni e precisamente dall'anno 2005, sono stati emessi n. 10 ruoli coattivi inviati ad Equitalia Spa per la riscossione, n. 23 provvedimenti di decadenza per morosità, sia per spese di gestione che per canoni di locazione.

In seguito alle procedure di controllo sopra descritte, sono stati liberati, nell'anno 2010, n. 2 alloggi Erp di cui uno volontariamente e uno mediante azione coattiva.

Le percentuali di morosità, calcolate al momento della trasmissione del ruolo a Equitalia per la riscossione coattiva, sono pari a circa il 10% dell'emesso, sia per quanto riguarda i canoni di affitto che le spese di gestione.

La gestione dei canoni di locazione ERP, dell'anagrafe utenza, della morosità dei canoni e spese di gestione è attualmente effettuata interamente dal Settore Economato e Gestione del Patrimonio.

Si precisa che il servizio di elaborazioni e verifica canoni ERP 2008/2009, a causa di cessazione di n. 2 unità di personale all'ufficio Patrimonio, è stato affidato alla società Sistemi e Soluzioni srl riconoscendo un compenso pari a euro 5.000,00.

Attualmente è in corso l'elaborazione, da parte dell'ufficio patrimonio, dei canoni per l'anno 2012, in seguito all'aggiornamento biennale dell'anagrafe utenza.

Verranno elaborati a breve, non appena saranno decorsi i termini per coloro che non hanno risposto nei tempi stabiliti.

Agli inquilini che non forniranno le informazioni necessarie per i conteggi, si applicherà il canone dell'area di decadenza ossia il canone massimo applicabile secondo la normativa in materia (L.R. n. 27/2009)



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

QUESITO 6:

In sede di aggiornamento dell'anagrafe, per ogni nucleo familiare si controllano e verificano i dati del Patrimonio Immobiliare accedendo alle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di anomalie, queste vengono segnalate all'ufficio Servizi Sociali per eventuali provvedimenti di decadenza.

I controlli naturalmente sono effettuati per i componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, ossia i componenti facenti parte del nucleo familiare così come risultanti all'Anagrafe Comunale.

Per i non componenti il nucleo familiare, ossia i figli che risiedono altrove e non in alloggi ERP, non si procede al controllo poichè non risultano assegnatari di alcun alloggio ERP e come tali non sono soggetti al controllo dei requisiti, quindi risulta indifferente se i figli non conviventi dell'assegnatario ERP possiedono immobili anche nel comune di Cernusco s/N.

Per quanto riguarda le giovani coppie, nel bando ERP 2011, valevole per la formazione della graduatoria per l'anno 2012, il Comune ha previsto la riserva di 4 alloggi a favore di anziani e famiglie di nuova formazione.

Con le assegnazioni dei nuovi alloggi in via Pietro da Cernusco – in attuazione del progetto del Condominio Solidale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29.6.2011 – sono stati assegnati due appartamenti a famiglie di nuova formazione.

Per il resto, rispetto alle graduatorie ERP vigenti, le famiglie di nuova formazione concorrono in base alla posizione acquisita con gli altri nuclei familiari che presentano la stessa composizione del nucleo familiare.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012
Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig. Gianluigi Frigerio-PDL

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (3) – Centro Sportivo

Egregio Consigliere,

in merito alla Sua interrogazione sul Centro Sportivo di via Buonarroti, evidenzio che già la scorsa estate abbiamo effettuato, in accordo con le Società Sportive che utilizzano gli impianti, notevoli interventi di manutenzione straordinaria: la sostituzione dei canestri nel palazzetto dello sport e nella palestra accessoria; il rifacimento del parquet del palazzetto; la sistemazione della pista di atletica; il rifacimento del manto erboso dello Stadio Scirea. Senza dimenticare le nuove tribune e l'inaugurazione del campo da soft ball, la riqualificazione del velodromo, lo strat-up dell'Enjoy Centre, e molto altro ancora nel settore dello Sport (primi bandi per sport e disabilità, nonché per giovani e pratica sportiva).

Gli Uffici comunali stanno lavorando come consueto per mantenere funzionali le strutture sportive del centro, tenendo conto dei limiti di bilancio e nella consapevolezza che solo in strutture adeguate e ben gestite è possibile proporre uno sport educativo.

Anche per dar seguito alla Sua interrogazione, chiederò all'Ufficio Sport e all'Ufficio Tecnico di compiere, insieme al Gestore del Centro Sportivo, un sopralluogo congiunto presso il Centro Sportivo per indicare: rilevazione di nuove problematiche relative allo stato degli impianti, indicandone il grado di urgenza di intervento; eventuali strutture mobili o permanenti non autorizzate; eventuali utilizzi impropri delle strutture stesse e/o dei locali accessori. Tutto questo al fine di garantire - come anche da Lei auspicato - la piena e coerente funzionalità del centro sportivo.

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e La saluto cordialmente.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012
Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig.ra Mariangela Mariani – VIVERE Cernusco

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (4) –
Mancata distribuzione del numero di settembre dell'informatore
comunale

Gentile Consigliera,

condivido con Lei che l'informazione su carta rimane importante e ad oggi è il mezzo più efficace per raggiungere la totalità della popolazione. Il fatto che ci ha impedito di uscire con il notiziario cartaceo non è tanto la difficoltà di recuperare ulteriori risorse, ma la Spending Review che è intervenuta dopo che abbiamo richiesto ai Consiglieri di poter avere gli articoli da impaginare e che ha ulteriormente limitato le nostre capacità di spesa.

Il problema sta nel fatto che per quanto riguarda la comunicazione abbiamo già raggiunto il tetto di spesa massima annuale per il 2012 che ricordo era già stato ridotto dell' 80% da parte dello Stato.

Tutto quello che si può fare in più lo si può realizzare solo incassando sponsorizzazioni aggiuntive rispetto a quelle previste e iscritte a bilancio che ad oggi non sono ancora state totalmente incamerate. Non possiamo, di fatto, aumentare le stampe se il Comune non incassa prima le sponsorizzazioni che vanno a copertura delle previsioni d'entrata fatte con il Bilancio e le eccedenze, nel caso ci fossero, sarebbero certamente destinate alla stampa dell'informatore comunale.

Come ben sa, mi sta molto a cuore il tema della comunicazione. Tuttavia senza possibilità di spesa è difficile fare una buona comunicazione. I canali on line come Facebook e Twitter vanno molto bene per un target giovane e affine ai new media, ma concordo con Lei che c'è una fetta della popolazione che viene raggiunta solo dalla comunicazione cartacea.

Stampare, come Lei ha proposto, l'informatore comunale con una carta di minor grammatura o addirittura in bianco e nero può generare certamente dei risparmi, ma oggi il problema non è produrre un risparmio è che non possiamo spendere di più se, come già sottolineato, non incameriamo prima le risorse dagli sponsor necessarie per il pareggio di bilancio che la finanziaria impone.

Ora, essendo che con il periodo natalizio il Comune è riuscito ad aumentare le sponsorizzazioni, si sono avverate le condizioni per stampare e consegnare l'informatore comunale.



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Spiace anche a me non essere potuto uscire con il primo numero di "Cernusco fuori dal Comune" che avrebbe consentito di presentare la nuova squadra di Giunta, i nuovi Consiglieri comunali, e il programma di mandato. La situazione non è da imputare alla distrazione o mancanza di volontà dell'Amministrazione o degli uffici competenti, ma a un vincolo di spesa eccessivo e iniquo.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Eugenio Comincini





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012
Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig.ra Mariangela Mariani- *VIVERE Cernusco*

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (5) –
Collaborazione tra Comune di Cernusco s/N e Teatro Agorà per la
Stagione di Prosa 2013

Gentile Consigliera,

vorrei premettere che con delibera n. 338 in data 13.11.2012 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la Parrocchia S. Maria Assunta e per essa il Cinema Teatro Agorà per l'organizzazione della Stagione di Prosa 2013, a seguito della richiesta presentata in data 23.7.2012 e protocollata al n. 35643, con la quale veniva presentato il cartellone degli spettacoli, con i prezzi degli abbonamenti e degli ingressi e veniva richiesto un contributo per un importo di € 10.000,00.

Con la citata deliberazione G.C. n. 338 in data 13.11.2012, la Giunta ha concesso un contributo massimo di € 8.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute, che sarà liquidato a stagione teatrale conclusa e dopo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Il suddetto contributo è soggetto all'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

Come esplicitato nella suddetta delibera, l'Amministrazione comunale ha inteso rinnovare la convezione con Cinema Teatro Agorà che, in virtù della propria esperienza e professionalità, nel corso degli anni ha risposto in modo soddisfacente alle iniziative culturali della nostra città.

Si evidenzia che, nel corso degli anni, a fronte di una proposta della Stagione di Prosa che ha sempre mantenuto un elevato valore culturale, l'Amministrazione Comunale ha erogato i seguenti contributi:

<i>Stagione di Prosa Anno 2012</i>	<i>€ 8.0000,00</i>
<i>Stagione di Prosa 2011</i>	<i>€ 12.412,31</i>
<i>Stagione di Prosa 2010</i>	<i>€ 17.000,00</i>
<i>Stagione di Prosa 2009</i>	<i>€ 17.000,00</i>
<i>Stagione di Prosa 2008</i>	<i>€ 22.000,00</i>

In riferimento alla domanda specifica sul mantenimento di prezzi agevolati per i biglietti o abbonamenti ridotti, si precisa quanto segue :

a tutti gli studenti (e quindi "giovani") viene applicato un prezzo agevolato di 10 euro a biglietto (anche se non sono accompagnati da un insegnante), anziché



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

*15 euro : cifra che permette di poter assistere a tutti e cinque gli spettacoli al costo di 50 euro (quindi alla tariffa dell'abbonamento degli anni precedenti).
Risulta, inoltre, che in questi anni, pochissimi giovani hanno fatto richiesta di abbonamento.*

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012
Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig. Mauro Aimi- Movimento5Stelle

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (6) –
Trasparenza del lavoro dell'Amministrazione comunale

Egregio Consigliere,

con riferimento alla Sua interrogazione citata in oggetto si comunica, seguendo l'ordine delle domande da Lei poste, quanto segue.

Punto 1 interrogazione

In data 29.5.2012 sono stati notificati al Comune di Cernusco sul Naviglio il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 172/12 emesso dal Tribunale di Brescia sez. distaccata di Breno ed il pedissequo atto di precetto con il quale si ingiunge al Comune, in via solidale con la società appaltatrice, il pagamento della somma complessiva di € 23.756,79 a favore della ditta FAD

Il suddetto decreto è stato emesso dal Tribunale di Brescia sez. distaccata di Breno su richiesta della ditta FAD subappaltatrice di lavori di riqualificazione del Centro Sportivo.

L'Amministrazione ha proposto opposizione sia al D.I. (deliberazione G.C. n. 171 del 7.6.2012) che all'atto di precetto (deliberazione G.C. n. 173 del 7.6.2012) in quanto il Comune non è da ritenersi responsabile solidale con la ditta appaltatrice (come invece affermato nel suddetto decreto) per i mancati pagamenti.

L'autorizzazione del Comune, infatti, prevedeva espressamente che "i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario".

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, quindi, è da ritenersi completamente estraneo, in qualità di ente pubblico committente, rispetto alle obbligazioni ed ai rapporti tra la suddetta società appaltatrice ed i suoi subappaltatori.

L'incarico di difesa è stato affidato all'avv. Stefano Cresta, esperto in materia.

Il giudizio di opposizione a D.I. è stato promosso avanti il Tribunale di Breno.

All'udienza del 28.9.2012 il suddetto Tribunale ha ritenuto sussistere i gravi motivi dedotti dal Comune ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed ha pertanto sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto impugnato.

Il giudizio di opposizione all'atto di precetto è stato promosso avanti il Tribunale di Milano.

All'udienza del 18.10.2012 il suddetto Tribunale, in accoglimento delle istanze del Comune, ha sospeso l'efficacia esecutiva del precetto notificato dalla ditta FAD.

Per completezza si evidenzia che, stante la disponibilità dell'ex appaltatore ad addivenire a soluzioni transattive dell'intera vicenda, con deliberazione di G.C.



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

n. 265 del 2.10.2012 l'avv. Stefano Cresta è stato autorizzato alla gestione delle trattative con la società appaltatrice nell'ambito del plurimo contenzioso giudiziale pendente con le ditte FAD e Ghiroldi srl.

Punto 2 interrogazione

in data 31.5.2012 sono stati notificati al Comune di Cernusco sul Naviglio il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 171/12 emesso dal Tribunale di Brescia sez. distaccata di Breno ed il pedissequo atto di precetto con il quale si ingiunge al Comune, in via solidale con la società appaltatrice, il pagamento della somma complessiva di € 88.960,24 a favore della ditta Ghiroldi Angelo.

Il suddetto decreto è stato emessa dal Tribunale di Brescia sez. distaccata di Breno su richiesta della ditta Ghiroldi Angelo subappaltatrice di lavori di riqualificazione del Centro Sportivo.

L'Amministrazione ha proposto opposizione sia al D.I. (deliberazione G.C. n. 170 del 7.6.2012) che all'atto di precetto (deliberazione G.C. n. 172 del 7.6.2012) in quanto il Comune non è da ritenersi responsabile solidale con la ditta appaltatrice (come invece affermato nel suddetto decreto) per i mancati pagamenti.

L'autorizzazione del Comune, infatti, prevedeva espressamente che "i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario".

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, quindi, è da ritenersi completamente estraneo, in qualità di ente pubblico committente, rispetto alle obbligazioni ed ai rapporti tra la suddetta società appaltatrice ed i suoi subappaltatori.

L'incarico di difesa è stato affidato all'avv. Stefano Cresta, esperto in materia.

Il giudizio di opposizione a D.I. è stato promosso avanti il Tribunale di Breno.

All'udienza del 28.9.2012 il suddetto Tribunale ha ritenuto sussistere i gravi motivi dedotti dal Comune ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed ha pertanto sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto impugnato.

Il giudizio di opposizione all'atto di precetto è stato promosso avanti il Tribunale di Milano.

All'udienza del 23.10.2012 il suddetto Tribunale, in accoglimento delle istanze del Comune, ha sospeso l'efficacia esecutiva del precetto notificato dalla ditta Ghiroldi Angelo.

Per completezza si evidenzia che, stante la disponibilità dell'ex appaltatore ad addivenire a soluzioni transattive dell'intera vicenda, con deliberazione di G.C. n. 265 del 2.10.2012 l'avv. Stefano Cresta è stato autorizzato alla gestione delle trattative con la società appaltatrice nell'ambito del plurimo contenzioso giudiziale pendente con le ditte FAD e Ghiroldi srl.

Punto 3 interrogazione

Come indicato nel testo della deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 19/06/2012, la controversia riguardava il mancato pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione e/o TFR con riferimento al lavoro svolto dai ricorrenti alle dipendenze della Società Gruppo Italiano Servizi S.r.l. nell'ambito del contratto di appalto per la pulizia degli immobili comunali cessato il 15/10/2011. Tale contratto, la cui scadenza originaria era prevista al 31/08/2014 è cessato alla data sopra indicata a seguito della risoluzione per grave inadempienza dell'appaltatore, grave inadempienza dovuta al fatto che per tre volte consecutive il DURC (certificato unico di regolarità contributiva) era risultato irregolare nonché al fatto che l'appaltatore non aveva proceduto al pagamento delle spettanze dovute al personale dipendente.

I ricorrenti hanno richiesto al Comune, in solido con l'appaltatore, di procedere al pagamento delle somme a loro spettanti a titolo di retribuzione e/o TFR dovute dall'appaltatore e dallo stesso non corrisposte.



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Poiché il Comune era debitore nei confronti della società appaltatrice di somme a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti nel periodo di vigenza del contratto e non ancora alla stessa corrisposti a seguito dell'accertata inadempienza di cui sopra, l'Ente, in base alla deliberazione della Giunta comunale n. 186/2012 ha proceduto al pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice ai ricorrenti, pari a complessivi € 19.352,36, oltre a € 4.000,00 + IVA e CPA per spese legali, detraendo tali somme, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, dall'importo ancora da erogare alla G.S.I. S.r.l. per i lavori svolti. Pertanto nessun onere è gravato sul bilancio comunale.

Punto 4 interrogazione

Il rapporto dei lavoro del personale con qualifica dirigenziale è disciplinato dai seguenti CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI: CCNL - quadriennio normativo 1994-1995 e biennio economico 1994-1995 - sottoscritto il 10.4.1996; CCNL - biennio economico 1996-1997 - sottoscritto il 27.2.1997; CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 22.12.1999; CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 12.2.2002; CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 22.2.2006; CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 14.5.2007; CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - sottoscritto il 22.2.2010; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 3 agosto 2010; Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza del 25.11.1998;

nonché, per quanto riguarda l'indennità di posizione e di risultato, dal Contratto Decentrato Integrativo, Area Dirigenza, del 5/12/2000, come integrato con Contratto del 18/01/2002 e dal sistema di valutazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 9/06/2010.

Punto 5 interrogazione.

Da una verifica effettuata a seguito della Sua interrogazione è emerso che in effetti, per un disguido interno, non erano stati in un primo tempo inseriti nel sito gli allegati citati nel testo della deliberazione n. 108/2012. Il personale addetto, accortosi dell'errore ha provveduto ad inserire nel sito gli allegati in data 24/10/2012, come risulta da copia dei work flow allegati.

La ringrazio, comunque, per la segnalazione che ci ha permesso di approfondire l'argomento e dare, conseguentemente, disposizioni circa un maggior controllo sull'inserimento delle deliberazioni sul sito in modo da evitare che inconvenienti come quello lamentato abbiano più a verificarsi in futuro.

Punto 6 interrogazione.

La palazzina sita in Via Turati n.2 è stata destinata ad attività socio-sanitaria e fino al 31.12.1979 era in uso gratuito all'INAM come da Decreto Interministeriale 04/02/1989.

Attualmente la stessa palazzina è utilizzata dall'ASL Milano 2.

Al momento dell'adozione della deliberazione n. 100 in data 20.03.2012, si era ritenuto che il Comune potesse imporre all'ASL il pagamento di un canone di locazione, che in considerazione dell'interesse pubblico al mantenimento sul territorio comunale dei servizi offerti ai cittadini di Cernusco s/N, era stato quantificato in € 80.000,00 annui rispetto ai circa € 200.000,00 annui stimati.

Purtroppo, come risulta dall'ampia trattazione indicata nella deliberazione della Giunta comunale n. 319 in data 15.11.2012, in copia allegata ed alla cui lettura



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

si rimanda, il Comune non può esigere alcun canone di locazione ma deve necessariamente stipulare con l'ASL un contratto di comodato gratuito.

Punto 7 interrogazione.

Come anche Lei ha evidenziato nella Sua interrogazione, non esiste, allo stato, una norma che preveda come causa di incompatibilità per la nomina a revisore dei conti di soggetti che ricoprono presso altri Enti incarichi pubblici.

Attualmente, infatti, in attesa che entri in vigore la disciplina prevista dall'art. 16, comma 25, del DL N.138/2011, convertito con modificazioni con legge 148/2011, la modalità di nomina dei revisori dei conti è quella di cui all'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e le cause di incompatibilità sono quelle indicate dall'art. 236 dello stesso D. Lgs.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Eugenio Comincini



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NR. 319 DEL 15-11-2012

ALLEGATI: n° 1

COPIA

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 20.3.2012 AVENTE AD OGGETTO: "CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA TURATI A CERNUSCO S/N ALL'ASL MILANO 2 – ATTO DI INDIRIZZO"

Il quindici del mese di Novembre dell'anno duemiladodici, alle ore 09:15 e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO EUGENIO COMINCINI assistito dal SEGRETARIO GENERALE FORTUNATO NAPOLI..

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
COMINCINI EUGENIO	SINDACO	X	
MARCHETTI GIORDANO	VICE SINDACO	X	
GIUSEPPE			
ROSCI MAURIZIO	ASSESSORE	X	
ZECCHINI RITA	ASSESSORE	X	
GHEZZI SILVIA	ASSESSORE		X
ZACCHETTI ERMANNO	ASSESSORE		X
Presenti - Assenti		4	2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore Marchetti

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 100 del 20.3.2012 si era proceduto a dare indirizzo al Direttore dell'area economico-finanziaria di predisporre uno schema di contratto di locazione per la concessione all'ASL Milano 2 della palazzina di via Turati per anni 20 per lo svolgimento delle attività proprie, così come specificatamente dettagliate nelle premesse della deliberazione;
- l'indirizzo prevedeva l'assoggettamento ad un canone di locazione annuo di Euro 80.000,00 di cui Euro 20.000,000 dovevano essere versati al Comune, mentre Euro 60.000,00 dovevano essere scomputati dai lavori di manutenzione straordinaria che l'ASL Milano 2 avrebbe effettuato sulla palazzina di Via Turati, previa presentazione di apposito progetto che sarebbe stato sottoposto alla Giunta Comunale per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la determinazione del numero di annualità in cui suddividere l'importo dei lavori da realizzare;

Visto che in data 27.3.2012 questo Comune ha trasmesso copia della delibera di Giunta n. 100 del 20.3.2012 all'ASL Milano 2;

Considerato che in data 25.6.2012 l'ASL Milano 2 in risposta alla ns. del 27.3.2012 ha precisato che la sottoposizione a contratto di locazione dei locali di Via Turati contrastava con la specifica normativa che regola il settore della sanità dal momento della sua costituzione, in particolare, al fine di dare contezza delle proprie ragioni, l'ASL Milano 2 precisava quanto segue:

- l'immobile sito in Cernusco S/N in via Turati n. 2 è stato destinato ad attività socio-sanitaria ed a tutto il 31.12.1979 era in uso gratuito all'INAM così come risulta dal Decreto Interministeriale 04/02/1989;
- la legge 23/12/1978 n. 833 agli artt. 10, 14, 15, 25, 57, 61, 65 e 66 attribuiscono alle UU.SS.LL. funzioni e risorse del servizio sanitario nazionale,
- la L.R. 11/07/1977 n. 31 istituisce le ASL (Aziende Sanitarie Locali) e A.O. (Aziende Ospedaliere) attribuendo loro le attuali funzioni socio-sanitarie ora contenute nel testo unico di cui alla L.R. n. 33/2009;
- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 070576 del 22/12/1997 si dispone il trasferimento dei beni mobili ed immobili e delle posizioni attive e passive già delle aziende USSL degli ambiti territoriali n. 26 di Melegnano, n. 27 di Cernusco s/N e n. 39 di Milano (alcuni Comuni) all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano; nell'allegato mod. 5/bis del decreto nell'elencazione dei beni immobili di proprietà da Comuni risulta altresì l'immobile in argomento (via Turati n. 4 – Cernusco S/N) con l'indicazione quale titolo di utilizzo in "comodato d'uso" del 30/04/1991.

Visto che nella propria comunicazione l'Asl Milano 2 concludeva precisando che dalla disamina dei contenuti e delle disposizioni di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 833/78 era possibile stabilire senza ombra di dubbio che i beni mobili ed immobili e le attrezzature di proprietà degli Enti mutualistici e degli Enti Locali e loro consorzi destinati prevalentemente ad attività igienico-sanitarie, erano trasferiti al patrimonio dei Comuni con "vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali";

Visto che il Direttore dell'Area economico-finanziaria dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ASL Milano 2 del 25.6.2012 ha richiesto all'Avvocatura comunale di esprimere un parere legale in merito alla corretta individuazione dell'istituto giuridico da applicare alla concessione in uso all'ASL Milano 2
2012 / delibera di G.C. n. 319

dell'immobile di via Turati;

Visto il parere predisposto dell'Avv. Muntoni Anna Maria, parere che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare che in tale parere l'Avv. Muntoni precisa che la fattispecie in questione è disciplinata dagli artt. 65 e 66 della L. 833/1978, nonché dall'art. 5 del D.Lgs. 502/1992, specificando che è un dato incontrovertibile che l'immobile in questione è sempre stato destinato (addirittura ab origine) allo svolgimento di servizi socio-sanitari;

Visto che l'Avv. Muntoni nel proprio parere riporta quanto segue:

“L'art. 66 terzo comma L. 833/1978 dispone che “E' affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dai comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria”.

E' indubbio pertanto che , nell'ipotesi di immobile di proprietà comunale con vincolo di destinazione a funzione socio-sanitaria alla data di entrata in vigore della legge 833 del 1978, la gestione del medesimo immobile spetta al soggetto titolare delle suddette funzioni socio sanitarie. il suddetto affidamento ex lege alle unità sanitarie locali (ora ASL) della gestione immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari, pertanto, costituisce il titolo legittimante la detenzione ed utilizzo del suddetto immobile da parte dell'ASLMI2.

Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 18.4.1997.

La suddetta sentenza, infatti, nel dichiarare costituzionalmente legittimo l'art. 5 D.lgs. 502/1992 ha ritenuto tra l'altro che: La legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, aveva istituito le unità sanitarie locali quali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13 della legge suddetta).

In tali unità sanitarie sono venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (come le Province) private delle loro precedenti funzioni in materia.

I beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle unità sanitarie locali, data la loro configurazione giuridica dell'epoca, sono stati trasferiti al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie medesime (artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978).

Poiché poi anche i Comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria e dunque esistevano beni destinati all'esercizio di queste già ricompresi nel patrimonio comunale, il terzo comma dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 ne ha previsto l'affidamento alla gestione delle unità sanitarie locali.

In questo duplice modo - il vincolo di destinazione e l'affidamento in gestione - le unità sanitarie venivano a disporre, per le loro finalità istituzionali, di beni patrimoniali intestati ai Comuni, titolari delle funzioni.

Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 lettera d) e con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , le unità sanitarie locali sono venute a differenziarsi giuridicamente dall'organizzazione dei Comuni, essendo state configurate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. A tale nuova definizione seguiva la necessità della costituzione di un patrimonio di cui esse assumessero la titolarità.

A questo fine, l'impugnato articolo 1 della legge n. 421 del 1992, lettera p) e l'impugnato art.5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (quest'ultimo nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 517 del 1993) hanno previsto il trasferimento alle aziende - il primo - del patrimonio mobiliare e immobiliare, già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e

mutualistici, che alla data di entrata in vigore della legge facesse parte del patrimonio dei Comuni e - il secondo - di tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero compresi nel patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Le disposizioni richiamate lasciano, invece, fuori dal trasferimento i beni di cui all'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, beni appartenenti al patrimonio comunale anteriormente alla legge istitutiva delle unità sanitarie locali e a queste affidati in "gestione" dai Comuni.

L'anzidetto mancato trasferimento da un patrimonio all'altro dei beni da ultimo indicati è considerato dal giudice rimettente lesivo degli articoli 97 e 32 della Costituzione. Ma già a prima vista appare che tra i contenuti dei parametri invocati (il buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto alla salute) e il contenuto delle norme impugnate (la consistenza del patrimonio delle unità sanitarie) esiste un'incolmabile distanza che impedisce di trarre dai primi conseguenze dirette e costituzionalmente necessarie rispetto al secondo. Per quanto molto i principi della Costituzione siano in grado di esprimere per mezzo dell'interpretazione, in nessun modo si potrebbe dire che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia già implicitamente contenuta nella Costituzione e possa dunque essere determinata interpretativamente.

I dubbi di costituzionalità sulla normativa impugnata non hanno dunque ragion d'essere, tanto più se si considera che, secondo giurisprudenza, il sopra menzionato art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 è tuttora vigente. Cosicché, allo stato, l'alternativa che il giudice rimettente implicitamente pone non è tra l'appartenenza dei beni contestati al patrimonio delle unità sanitarie e l'impossibilità di utilizzazione da parte delle stesse per i loro fini istituzionali. L'alternativa sarebbe infatti solo quella tra l'iscrizione dei beni contestati a uno o all'altro patrimonio, ferma restandone la gestione da parte delle unità sanitarie affidatarie."

Considerato infine che l'Avv. Muntoni conclude il proprio parere precisando che nel 1997 il Comune di Cernusco S/N aveva agito in giudizio contro l'USSL 27 chiedendo la restituzione di due immobili (dependance di Villa Greppi e due locali in via Buonarroti) in uso, senza alcun contratto scritto, all'USSL 27 per servizi socio-sanitari e che il Tribunale di Milano con sentenza n. 14790/2002, aveva rigettato la richiesta del Comune, accertando che i beni immobili, dei quali si chiedeva la restituzione, non erano detenuti *sine titulo*, ma erano "utilizzati dalla USSL 27 proprio in virtù del terzo comma dell'art. 66 legge n. 833/78" e che quindi è da escludere, prosegue l'Avv. Muntoni, che il Comune di Cernusco S/N abbia la possibilità di richiedere all'Asl Milano 2 la stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso, mentre si ritiene possibile e conforme alla normativa in materia procedere alla stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito nel quale sia previsto a carico dell'ASL Milano 2 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché tutte le altre spese di gestione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	4
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

DELIBERA

- 1) di rettificare la propria deliberazione n. 100 del 20.3.2012 alla luce di quanto contenuto nella lettera inviata dall'ASL Milano 2 in data 25.6.2012, ns. prot. n. 31912 e del parere

espresso dall'Avvocatura comunale in data 12.9.2012, parere che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, per le motivazioni espresse nelle premesse, che la rettifica consiste nel variare l'indirizzo da dare al Direttore dell'Area economico-finanziaria che dovrà quindi procedere, anziché alla stipula di un contratto di locazione, alla predisposizione di uno schema di contratto di comodato d'uso gratuito nel quale sia previsto a carico dell'ASL Milano 2 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché tutte le altre spese di gestione.

3) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza

Con voti favorevoli	4
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000

DELIBERE DI GIUNTA N. 319 del 15 Novembre 2012

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERE DI GIUNTA avente per oggetto:

RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 20.3.2012 AVENTE AD OGGETTO: "CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA TURATI A CERNUSCO S/N ALL'ASL MILANO 2 – ATTO DI INDIRIZZO"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata

Lì 14.11.2012

IL DIRETTORE D'AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì 14.11.2012

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
F.to NEGRONI AMELIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to *EUGENIO COMINCINI*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *FORTUNATO NAPOLI*

Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data e la deliberazione sarà affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal al

Li,

f.to IL MESSO COMUNALE

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *FORTUNATO NAPOLI*

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo
Li,.....

Dettaglio Documento (Testata N. 190324)

Dettaglio Documento (Testata N. 190324)

Dati Generici del Documento (Testata N. 190324)



Vedi Metadati



Visualizza Dettaglio del Documento

Dettaglio Versioni

T/V	Confronto	Oggetto	Utente	Nome File Size (kBytes)
190324 / 1	Confronta con Ultima Versione Proposta	APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PRESA D'ATTO RISULTANZE DEL MONITORAGGIO FINALE DEL PATTO DI STABILITA' 2011- PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI DELLA SPESA RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE 2011	BIGATTI.A	ALLEGATO_B_-_RELAZIONE_GC_CONS 999842

Chiudi

Dettaglio Documento (Testata N. 190320)

Dettaglio Documento (Testata N. 190320)

Dati Generici del Documento (Testata N. 190320)





Vedi Metadati



Visualizza Dettaglio del Documento

Dettaglio Versioni

T/V	Confronto	Oggetto	Utente	Nome File Size (kBytes)	Data Ora	Funzion
190320 / 1	Confronta con Ultima Versione Proposta	APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PRESA D'ATTO RISULTANZE DEL MONITORAGGIO FINALE DEL PATTO DI STABILITA' 2011- PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI DELLA SPESA RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE 2011	BIGATTI.A	ALLEGATO_C.pdf 32051	24-10-2012 10:31:34	 

Chiudi

Dettaglio Documento (Testata N. 190321)

Dettaglio Documento (Testata N. 190321)

Dati Generici del Documento (Testata N. 190321)

 [Vedi Metadati](#)  [Visualizza Dettaglio del Documento](#)

Dettaglio Versioni

T/V	Confronto	Oggetto	Utente	Nome File Size (kBytes)	Data Ora	Funzioni
190321 / 1	Confronta con Ultima Versione Proposta	APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PRESA D'ATTO RISULTANZE DEL MONITORAGGIO FINALE DEL PATTO DI STABILITA' 2011- PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI DELLA SPESA RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE 2011	BIGATTI.A	ALLEGATO_D.pdf 38542	24-10-2012 10:31:43	 

Chiudi

Dettaglio Documento (Testata N. 190322)

Dettaglio Documento (Testata N. 190322)

Dati Generici del Documento (Testata N. 190322)



Vedi Metadati



Visualizza Dettaglio del Documento

Dettaglio Versioni

T/V	Confronto	Oggetto	Utente	Nome File Size (kBytes)	Data Ora	Funzion
190322 / 1	Confronta con Ultima Versione Proposta	APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PRESA D'ATTO RISULTANZE DEL MONITORAGGIO FINALE DEL PATTO DI STABILITA' 2011- PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI DELLA SPESA RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE 2011	BIGATTIA	ALLEGATO_E.pdf 58125	24-10-2012 10:31:49	

Chiudi



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Dicembre 2012
Prot. gen. n.58730

Al Consigliere Comunale
Sig. Claudio Keller – PDL

Oggetto: Risposta a interrogazione consiliare del 8 novembre 2012 (7) –
informatore comunale

Gentile Consigliere,

la trasparenza e la comunicazione alla cittadinanza sono elementi da cui qualsiasi Amministrazione non può e non deve prescindere come Lei sottolinea nella sua interrogazione. C'è un obbligo legislativo che li impone; in questi anni ci siamo impegnati perché ogni cittadino ricevesse l'informatore comunale direttamente a casa e si creasse così un filo diretto con l'Amministrazione e tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale. Purtroppo al momento abbiamo serie difficoltà a mantenere questi standard elevati di comunicazione, la Spending Review ha posto ulteriori vincoli alle spese di comunicazione già tagliate a livello statale dell'80% e l'unica soluzione possibile al momento è quella di pubblicare on line l'informatore comunale. Mi rendo perfettamente conto che una fetta consistente della popolazione è estranea a questo tipo di comunicazione e non può o non ha i mezzi per accedere a internet. Tuttavia se non potremmo contare sui soldi delle sponsorizzazioni, al momento abbiamo già raggiunto il tetto massimo stanziato per la comunicazione, temo che il problema non sia di immediata soluzione.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Eugenio Comincini